

*Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia*



*Accadia*



*Anzano di Puglia*



*Ascoli Satriano*



*Bovino*



*Candela*



*Castelluccio Dei Sauri*



*Castelluccio Valmaggiore*



*Celle di San Vito*



*Deliceto*



*Faeto*



*Monteleone di Puglia*



*Orsara di Puglia*



*Panni*



*Rocchetta Sant'Antonio*



*Sant'Agata di Puglia*



*Troia*

## **PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2015/2016**

# **Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi Ambito Territoriale di Troia**

Adottato dal Commissario ad acta con Deliberazione n.1 del 31.03.2015 (Prot. 0005112/UDP)

## Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 – Gestione dei servizi sociali in economia .....	2
Art. 3 – Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia .....	3
Art. 4 – Condizioni, sistemi e forme dell'affidamento.....	5
Art. 5 – Soggetti dell'affidamento.....	5
Art. 6 – Procedure per l'affidamento.....	6
Art. 7 – Rapporto di esternalizzazione .....	7
Art. 8 – Rapporto di affiancamento e convenzione .....	8
Art. 9 – Requisiti di esclusione e di ammissione.....	9
Art. 10 – Criterio del prezzo ai fini della aggiudicazione.....	10
Art. 11 – Determinazione della base di gara .....	11
Art. 12 – Criteri di valutazione dell'offerta.....	12
Art. 13 – Attività di vigilanza e controllo.....	14
Art. 14 – Sistema di qualità.....	14
Art. 15 – Istruttoria pubblica per la coprogettazione.....	14
Art. 16 – Concessione di servizi.....	16
Art. 17 – Inadempimento contrattuale.....	16
Art. 18 – Tutela dei dati personali .....	17
Art. 19 – Norma di rinvio.....	17
Art. 20 – Entrata in vigore.....	17

### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

- 1) L'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Troia, nell'esercizio delle proprie funzioni, provvede alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:
  - a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
  - b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
  - c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
  - d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.
- 2) Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un'Azienda Speciale, di una Istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ovvero il ricorso ad Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ex IPAB) operanti sul territorio, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono:
  - a) **motivazioni tecniche** (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
  - b) **motivazioni economiche** (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
  - c) **motivazioni di opportunità sociale** (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).
- 3) Nella realizzazione delle singole procedure di affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché nella definizione dei conseguenti accordi contrattuali, l'Ambito territoriale individua, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 6 del Regolamento regionale 4/2007 e ss.mm. e ii., specifiche clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative già attive, in quanto compatibili con le caratteristiche del nuovo contratto e del CCNL di categoria, nonché soluzioni gestionali coerenti con l'applicazione dell'art. 5 della L. n. 381/1991;
- 4) Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
- 5) Il presente regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute:
  - a) nel Piano Regionale delle Politiche Sociali e nelle allegate "Linee Guida" ed "Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione";
  - b) nel R. R. n. 4 del 18.01.07 di attuazione della L.R. n. 19/2006, di seguito denominato Regolamento Regionale attuativo.

### Art. 2 – Gestione dei servizi sociali in economia

- 1) È consentito il ricorso ai sistemi di acquisizione in economia di beni e servizi di cui al presente regolamento, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006.
- 2) Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti è consentito anche nelle seguenti ipotesi:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
  - c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
  - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
  - e) assicurare la continuità assistenziale ai disabili e agli anziani, come da indicazioni della L. R. 19/06 e R. R. n. 4/2007, senza interruzione del servizio.
- 3) In presenza dei necessari presupposti amministrativi, ovvero per prestazioni richiedibili alle strutture dell'ente e da queste effettuabili, l'acquisizione di beni e servizi in economia, prevista nel presente Regolamento, è consentita per gli importi previsti dall'art. 125 del D. L.gs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., con esclusione dell'I.V.A.
- 4) Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € **211.000,00** con esclusione dell'I.V.A., ai sensi di quanto previsto all'art.125, comma 9 del D.lgs. n. 163/2006.
- 5) Per l'esecuzione dei lavori e dei servizi e per le forniture in economia si fa riferimento a quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D. Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6) Per ogni acquisizione in economia la stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'art.10 del d.lgs. n. 163/2006.

### **Art. 3 – Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia**

- 1) Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
- a) **amministrazione diretta**, dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio, nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dal soggetto affidatario;
  - b) **cottimo fiduciario**, dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
- 2) La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) ditte diverse con esperienza nel settore. L'individuazione dei soggetti idonei può avvenire sia tramite indagine di mercato che mediante l'utilizzo di elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Nell'invitare i soggetti dovrà essere rispettato il principio della rotazione, per cui non si devono invitare per beni e servizi della stessa tipologia sempre i medesimi soggetti, sempre che il numero lo consenta.
- 3) La procedura si concretizza nella formulazione di una lettera di invito a presentare proposte/offerte predisposta dalla stazione appaltante ed inviata ai soggetti selezionati, che potrà essere recapitata a mezzo raccomandata A/R o telefax o per posta elettronica o consegnata a mano. Essa dovrà contenere la descrizione delle condizioni di gara e la documentazione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta e, comunque, almeno i seguenti elementi:
- a) l'oggetto della prestazione;
  - b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
  - c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
  - d) le modalità ed i tempi di pagamento;

- e) le eventuali garanzie richieste;
  - f) le eventuali penalità;
  - g) le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
  - h) il prezzo a base di gara;
  - i) il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito;
  - j) la previsione dell'obbligo per il fornitore di applicazione dei CC.CC.NN.L. di riferimento settoriale e la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, e dell'avvenuta ispezione obbligatoria da parte dell'Ispettorato del lavoro e/o dell'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo così come disposto dal D. Lgs. 2 Agosto 2002 n. 220 e ss. mm. e ii. I punti B, C, D, E, F, G, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.
- 4) Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara, quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on – line).
  - 5) Nella determinazione dell'importo a base di gara il Responsabile dell'Ufficio di Piano si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, anche ai fini della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.
  - 6) Il termine per la ricezione delle offerte è di n.12 (dodici) giorni dalla data di spedizione dell'invito, riducibili a n. 7 (sette) giorni, in caso di urgenza.
  - 7) Nella previsione della spesa massima il soggetto affidatario si avvale, a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta, per la fornitura di beni delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, per la fornitura dei servizi alla persona tiene conto anche dell'applicazione dei CC.CC.NN.L. di riferimento settoriale, nonché dei riferimenti normativi della premessa.
  - 8) Il criterio di aggiudicazione di cui al precedente punto H) terrà conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa giudicata secondo i criteri di cui al successivo art. 10 del presente regolamento;
  - 9) Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto, con atto adeguatamente motivato e previo atto di indirizzo del Coordinamento Istituzionale.
  - 10) Per importi inferiori a 5.000 euro, con esclusione dell'IVA, si potrà prescindere anche dell'atto di indirizzo del Coordinamento Istituzionale.
  - 11) L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, così come indicate nella lettera d'invito di cui al precedente punto 6.
  - 12) Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui sopra. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale.

#### **Art. 4 – Condizioni, sistemi e forme dell'affidamento**

- 1) L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dall'Ambito e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
- 2) In conformità a quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs. n. 163/2006, ai servizi e agli interventi sociali oggetto del presente regolamento, che rientrano nell'elenco di cui all'allegato II B dello stesso D.lgs. n.163/2006, si applicano esclusivamente gli articoli 65, 68 e 225 del codice dei contratti pubblici.
- 3) I competenti organi gestionali dell'Ambito applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs n. 163/2006, qualora ritengano di individuare taluna delle procedure di scelta del contraente ivi disciplinate, in modo particolare per l'affidamento dei contratti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.
- 4) L'ambito provvede all'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi attraverso procedure ad evidenza pubblica, secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte, ai sensi dell' art. 55 della L.R. 19/2006.
- 5) La scelta dei sistemi di affidamento dei servizi sociali avviene in ogni caso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità stabiliti dal Trattato UE., nonché nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e delle disposizioni del codice civile.
- 6) Nei singoli bandi o lettere di invito dovrà essere inserito il divieto di subappalto.
- 7) In ogni caso, l'eventuale riduzione di prezzo, entro i limiti consentiti dal bando, non può inficiare la qualità complessiva del servizio, né produrre una disapplicazione della normativa sui CC.CC.NN.L., quanto ai compensi del personale e agli oneri contributivi previsti per legge, ai fini previdenziali ed assicurativi.
- 8) L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dall'Ambito e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
- 9) L'Ambito territoriale può individuare altre forme di gestione dei servizi e degli interventi sociali previsti nel Piano sociale di zona tra quelle previste e regolamentate dalla normativa nazionale vigente e specificamente:
  - a) la concessione di servizi
  - b) l'erogazione di titoli di acquisto tramite accreditamento nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale di settore.

#### **Art. 5 – Soggetti dell'affidamento**

- 1) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la gestione dei servizi e degli interventi sociali, tutti i soggetti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, e, in particolare, tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi ed indicati nel relativo bando, operanti nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità, così come previsto dalla L.R. n. 19/2006, dal R. R. n. 4/2007 e dal R. R. n. 19/2008 e ss. mm. e ii. Partecipano alla gestione dei servizi e degli interventi sociali anche i soggetti pubblici che operano nell'ambito dei servizi alla persona ed alla comunità. L'Ambito territoriale nella selezione dei soggetti a cui affidare la gestione di interventi e servizi sociali, sostiene e valorizza il contributo e l'apporto dei soggetti del Terzo settore.
- 2) Ai fini della programmazione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore, della L. R. 19/2006, nel rispetto delle norme statutarie dei singoli enti:

- a) gli organismi della cooperazione;
  - b) le cooperative sociali;
  - c) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
  - d) le fondazioni;
  - e) gli enti di patronato;
  - f) le organizzazioni di volontariato;
  - g) gli oratori;
  - h) altri soggetti senza scopo di lucro.
- 3) Per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni tutte devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali e, in particolare, le cooperative sociali sono tenute all'iscrizione all'apposito albo nazionale ai sensi del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004. Gli altri enti, se tenuti, devono essere iscritti all'Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), istituita presso l'Agenzia delle Entrate.
- 4) I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. Per tali attività, comunque denominate, purché siano coerenti con gli obiettivi del piano sociale di zona ed adeguate ad integrare la rete dei servizi sociali, sono consentite esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute; pertanto, sono esclusi contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine l'Ambito Territoriale, per il tramite del Responsabile dell'Ufficio di Piano, potrà sottoscrivere, secondo quanto previsto nel presente regolamento, con i soggetti terzi che non presentino organizzazione di impresa apposite convenzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, commi 3 e 4, della L.R. 19/2006 e degli articoli 21 e 25 del R. R. n. 4/2007, ed indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità indicate dall'art. 56 della L.R. 19/06. Per le organizzazioni di volontariato le Convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, commi 3 e 4, della L.R. 19/2006 e dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 11/1994.
- 5) L'affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, previste dalla legge, e comunque attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore.

#### **Art. 6 – Procedure per l'affidamento**

- 1) L'Ambito territoriale, per il tramite degli organi gestionali dell'Ufficio di Piano, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 in attuazione della L.R. n. 19/2006 e dal relativo regolamento di attuazione n. 4/2007, come modificato dal regolamento n. 19/2008 e ss. mm. e ii. Individua, di volta in volta, la procedura più adeguata per l'affidamento della gestione dei servizi sociali, tenuto conto, altresì, di quanto previsto, in tal senso, dalla L. 381/1991, individuandola tra le procedure definite dalla normativa nazionale e regionale, come di seguito descritte:
- a) **«procedure aperte»** sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.;

- b) «**procedure ristrette**» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 163/2006;
  - c) «**dialogo competitivo**» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare;
  - d) «**procedure negoziate**» sono le procedure in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata;
  - e) «**istruttorie pubbliche di coprogettazione**», come individuate dall'art.56 della L.R. n. 19/2006 e dal regolamento regionale di attuazione, quali procedure in cui i soggetti del Terzo settore, di cui al comma 3 dell'art. 19 della L.R. n. 19/2006, sono invitati a presentare proposte per definire progetti innovativi e sperimentali da realizzare in collaborazione con i soggetti proponenti.
- 2) Il soggetto affidatario del servizio, indica nel bando di gara quale delle predette procedure intende utilizzare per l'affidamento del servizio/i e, quindi, per l'aggiudicazione dell'appalto/contratto.
  - 3) Nelle procedure negoziali, l'affidamento dei contratti viene preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
  - 4) Nelle procedure di affidamento diverse da quelle negoziali si applica prevalentemente la procedura ristretta, con il criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi. L'Ambito, per il tramite dell'ufficio di Piano, può subordinare il principio di economicità, entro i limiti in cui sia consentito dalle norme vigenti nazionali e regionali, ai criteri, previsti nei singoli bandi, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente.
  - 5) L'Ambito favorisce forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali, nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa regionale.
  - 6) All'affidamento dei servizi sociali si provvede anche con le altre forme previste dalla L. R. n. 19/2006 e dal R. R. n. 4/2007 e ss.mm. e ii., come disciplinate dal presente regolamento.
  - 7) Per le procedure di affidamento della gestione dei servizi, l'Ambito prevede la nomina di apposita commissione composta dal Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo delegato, in qualità di Presidente, da n. 2 (due) esperti nella materia oggetto dell'appalto di cui almeno uno interno all'Ufficio di Piano e/o al Servizio Sociale Professionale di Ambito, e da n. 1 (uno) Segretario scelto tra le unità dell'ufficio di segreteria dell'Ufficio di Piano e/o degli Uffici Appalti e Contratti dei Comuni dell'Ambito. Le funzioni di Segretario verbalizzante possono essere svolte anche da uno dei componenti della Commissione diversi dal Presidente.
  - 8) Per ogni singolo intervento da realizzarsi in relazione al Piano Sociale di Zona, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, ai sensi della L. n. 241/90 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, nomina un Responsabile del Procedimento, relativamente alle fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.

#### **Art. 7 – Rapporto di esternalizzazione**

- 1) Nel rapporto tra il soggetto affidatario e soggetti del Terzo Settore, i quali **presentano organizzazione di impresa**, e soggetti aventi finalità di lucro che operino nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio **rapporto di esternalizzazione** dei servizi sociali, sicché il soggetto affidatario, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche

attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre a forme di aggiudicazione o negoziali che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.

- 2) Il soggetto affidatario, in attuazione della L. R. n. 19/2006, al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi, individua nella procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa la modalità prioritaria per l'affidamento della gestione dei servizi sociali.
- 3) Il soggetto affidatario, in attuazione della L. R. n. 19/2006 e del presente regolamento per l'affidamento della gestione dei Servizi Sociali ritiene essenziale individuare un processo di gara composto da tre fasi che, in tempi sufficienti, permetta di progettare accuratamente specifiche di gara e metodologia di scelta:
  - a) nella **prima fase** la stazione appaltante definisce chiaramente le proprie richieste con specifiche di gara (numero persone da assistere, tipologia prestazioni, tipologia e professionalità degli addetti, rapporto tra numero addetti al servizio/persona da assistere, cadenza del servizio, livelli qualitativi, ecc.) e nel contempo fissa un termine congruo per la preparazione delle offerte;
  - b) nella **seconda fase** viene attribuito un valore ponderato ai diversi criteri per l'assegnazione dell'appalto in modo da definire le priorità dell'istituzione appaltante. In relazione a questa fase congiuntamente al prezzo, che non deve essere l'elemento determinante, saranno valutate anche le caratteristiche tecniche, organizzative, del servizio ed economiche del soggetto che è ammesso a partecipare alla gara;
  - c) nella **terza fase** si realizza la valutazione dettagliata delle offerte pervenute per rilevare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### **Art. 8 – Rapporto di affiancamento e convenzione**

- 1) Nel rapporto tra il soggetto affidatario e soggetti del Terzo Settore, i quali non presentano organizzazione di impresa (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso all'art. 5, 4° comma del presente regolamento e dalla L. n. 266/1991, si configura esclusivamente un **rapporto di affiancamento** per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché al soggetto affidatario è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione. A tal fine potranno essere sottoscritte apposite convenzioni in conformità a quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalla L. R. n. 19/2006 e secondo criteri che saranno successivamente stabiliti con appositi schemi.
- 2) Nel rapporto tra il soggetto affidatario e detti soggetti la **convenzione** viene indicata quale strumento, per l'ente, cui ricorrere per la definizione dei servizi di rete da attuare.
- 3) Il soggetto affidatario, previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell'individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, dovrà tener conto:
  - a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
  - b) dell'attività svolta sul territorio di riferimento;
  - c) dell'esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.
- 4) L'Ambito territoriale, nell'individuazione dei soggetti con cui stipulare convenzioni, tiene conto dei seguenti requisiti di base:
  - a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
  - b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare;

- c) attività svolta sul territorio di riferimento. Di durata almeno annuale, nel settore oggetto dell'attività ovvero in settori affini;
  - d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, con riferimento alla tipologia di attività da realizzare.
- 5) Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e agli utenti, **in forma singola** e/o attraverso le loro associazioni di rappresentanza (Associazioni dei consumatori e di tutela dei diritti, Sindacati maggiormente rappresentativi, Patronati, anche con il supporto delle associazioni di rappresentanza, il Forum del terzo Settore i Centri di servizio di Volontariato ecc.).
- 6) Per le organizzazioni di volontariato le convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19, commi 3 e 4 della L. R. n.19/2006 e dell'articolo 5, commi 1,2,3,e 4 della L. R. n.11/1994.

#### **Art. 9 – Requisiti di esclusione e di ammissione**

- 1) Ai fini della selezione preliminare dei soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento a cui affidare la gestione dei servizi sociali, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, i Comuni dell'Ambito Territoriale ritengono di particolare rilevanza i seguenti criteri di esclusione di un fornitore di servizi, per la partecipazione alla gara:
- a) sia fallito o in fase di liquidazione;
  - b) sia in corso un procedimento fallimentare nei suoi confronti;
  - c) sia stato accusato di un reato attinente alla propria condotta professionale (*questo comprende atti legali attinenti al mancato rispetto dei contratti collettivi, salario minimo o legislazione sulla tutela dell'occupazione*);
  - d) si sia reso colpevole di grave negligenza professionale;
  - e) non abbia adempiuto ai propri obblighi relativi ai contributi di previdenza sociale;
  - f) non sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità,
  - g) si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del D. Lgs. n. di cui sopra;
  - h) non sia iscritto negli appositi albi nazionali e/o regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti, ed in particolare le Cooperative sociali sono tenute all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23/06/2004. Gli altri Enti se tenuti devono essere iscritti all'Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative (ONLUS) istituito presso l'Agenzia delle Entrate;
  - i) non aver ricevuto l'ispezione obbligatoria da parte dell'Ispettorato del Lavoro e/o dell'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo così come disposto dal D. Lgs. n. 220/2002.
- 2) Ai fini di cui al precedente comma 1, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006, si terrà conto dei seguenti indicatori professionali, tecnici ed organizzativi, quali requisiti particolarmente qualificanti ai fini dell'ammissibilità per la partecipazione di un fornitore di servizi alla procedura pubblica:
- a) Iscrizione negli appositi registri di impresa e/o negli albi regionali e/o nazionali, ove previsti in conformità con la natura giuridica dei soggetti;

- b) Compatibilità della natura giuridica, dello scopo e dell'oggetto sociale dei soggetti con le attività oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento;
  - c) Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria, da fideiussione, da altre garanzie personali, da correlarsi alla natura e alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione;
  - d) Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità alla data di avvio della procedura di affidamento;
  - e) Esperienza documentata, conseguita nel servizio oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento, ovvero nell'area tematica di riferimento, se il servizio è di nuova istituzione o di carattere sperimentale, di durata minima da determinarsi a cura della stazione appaltante in relazione alla natura di specifici servizi ovvero a specifiche condizioni strutturali del contesto di riferimento;
  - f) Presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell'intervento;
  - g) Presenza delle figure professionali richieste adeguate all'espletamento del servizio, già operative all'interno dell'impresa;
  - h) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali ed assistenziali e di sicurezza a favore dei propri lavoratori o nel caso di cooperative nei confronti dei soci; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
  - i) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate;
  - j) Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n.81/2008;
  - k) Fatturato complessivo realizzato in servizi identici o simili ai servizi da affidare, nella misura calcolata sull'importo a base di gara, da indicare nei singoli bandi, nel periodo stabilito nel bando di gara;
  - l) Aver ricevuto l'ispezione obbligatoria da parte dell'Ispettorato del Lavoro e/o dell'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo così come disposto dal D. Lgs. 2 Agosto 2002 n. 220.
- 3) Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), h), i), j) ed l) del precedente comma, ove pertinenti in relazione alla natura giuridica e alle caratteristiche organizzative dei singoli componenti.
- 4) I requisiti di cui alle lettere e), f), g) e k) possono essere documentati dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea.

#### **Art. 10 – Criterio del prezzo ai fini della aggiudicazione**

- 1) Al fine della aggiudicazione delle gare, di qualsiasi importo, non si potrà ricorrere, se non in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, al criterio del massimo ribasso di cui all'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, in cui il prezzo e la qualità di un'offerta per la fornitura di servizi ricevono medesima attenzione nella fase di valutazione dei servizi/interventi richiesti, applicando una "griglia di valutazione" che tiene conto di opportune "dimensioni qualitative" (riferite alla tipologia delle caratteristiche qualitative dei servizi/interventi oggetto della valutazione) che sono descritte da opportuni "criteri qualitativi", i quali vengono misurati da appositi "indicatori di qualità". Agli "indicatori di qualità" è attribuito un valore numerico: il "peso".

- 2) La “griglia di valutazione”, pertanto, è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l’Aggiudicatario della gestione dei Servizi/Interventi previsti dal Capitolato.
- 3) Recependo quanto disposto dalla L. R. n. 19/2006 e dal R. R. n. 4/2007 e ss.mm. e ii. per la valutazione delle offerte relative all’affidamento dei servizi l’Ambito territoriale, al fine di qualificare il sistema integrato di servizi sociali del territorio di riferimento e di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi, applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D. lgs. 163/2006, escludendo in ogni caso il ricorso al massimo ribasso.
- 4) Per la valutazione delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri:
  - a) qualità organizzativa dell’impresa;
  - b) qualità del servizio;
  - c) qualità economica;
  - d) prezzo.
- 5) Ai sensi dell’art. 55, 2° c., lett. b), della L.R. n. 19/2006, e del R. R. n. 4/2007 e ss.mm. e ii., nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del prezzo dovrà essere assegnato un punteggio non superiore a 20 punti su un totale di 100 del punteggio complessivo.
- 6) Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo per ciascuna proposta presentata, si adotta la seguente formula di calcolo:

$$Pt = \frac{\text{valore dell'offerta minima presentata}}{\text{valore dell'offerta considerata}} \times 0,20 \text{ (o altro valore inferiore a 20)}$$

**Pt** = Punteggio da attribuire;

Il punteggio massimo di 20 punti, o quello inferiore stabilito, sarà attribuito al concorrente partecipante che avrà offerto il prezzo più basso.

- 7) Aggiudicatario dei Servizi/Interventi previsti dal Capitolato, pertanto è il Soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione di cui al precedente comma del presente articolo nonché del successivo art. 12 del presente regolamento, avrà ottenuto il punteggio maggiore.

#### **Art. 11 – Determinazione della base di gara**

- 1) Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d’asta, l’istituzione appaltante, in relazione alla scelta effettuata di assegnare il servizio in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, deve tener conto dell’incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali del contratto di riferimento del settore.
- 2) Il soggetto affidatario, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà fare riferimento esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria di riferimento, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui all’art. 86, co. 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006., sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d’appalto.

**Art. 12 – Criteri di valutazione dell'offerta**

1) Nella valutazione delle offerte presentate per l'aggiudicazione dei servizi si procederà utilizzando appositi criteri, da prevedere nella definizione dei relativi bandi di gara o lettere di invito, che a solo titolo esemplificativo qui si riportano:

a) **Qualità organizzativa dell'impresa: max punti XX**, così articolati:

<b>Elementi</b>	<b>Max punti:</b>
Presenza di sedi operative nell'Ambito territoriale di svolgimento del servizio	
Dotazione strumentale	
Capacità di contenimento del turn over degli operatori	
Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro	
Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio	
Fatturato complessivo dell'ultimo triennio per servizi analoghi (oltre i minimi di ammissibilità)	
Presenza di professionisti junior iscritti nei competenti albi o in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea da non più di 5 anni	
Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali	
Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti	
Accreditamento dell'Impresa	
<b>Totale punteggio max. attribuibile</b>	<b>XX</b>

b) **Qualità del servizio: max punti XX**, così articolati:

<b>Elementi</b>	<b>Max punti:</b>
Esperienze e attività documentate sul territorio (numero e durata)	
Contestualizzazione, completezza e aderenza del progetto e del piano di lavoro proposto alle previsioni del presente capitolato	
Capacità progettuale	
Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio	
Adeguatezza della soluzione progettuale	
Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento	

degli utenti	
Integrazione del progetto con altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio (A.S.L. FG/2, associazioni di volontariato, cooperative sociali, scuole, oratori, ...)	
Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti):	
Certificazione di qualità secondo le regole UNI ISO per le attività oggetto del servizio	
Possesso della Carta dei Servizi	
Redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di documentazione e comunicazione dei servizi erogati	
<b>Totale punteggio max. attribuibile</b>	<b>XX</b>

c) **Qualità economica: max punti 20, così articolati**

<b>Elementi</b>	<b>Max punti:</b>
Compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle attività	
Elementi di innovazione nella rendicontazione: bilancio sociale	
<b>Totale punteggio max. attribuibile</b>	<b>20</b>

- 2) Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità organizzativa dell'impresa, della qualità del servizio e della qualità economica è pari a 100 – 20, dove 20, o altro punteggio inferiore, è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo.
- 3) L'Ambito, ai sensi dell'Art. 52, comma 2 della L.R. 19/06, individua nel possesso della certificazione di qualità da parte del soggetto proponente, ovvero di uno dei soggetti dell'associazione temporanea proponente, un criterio preferenziale nella valutazione della proposta progettuale, con riferimento alla qualità del servizio e alla qualità del proponente.
- 4) Alla impresa migliore verrà assegnato il massimo del punteggio parziale. Alle restanti imprese verrà attribuito un valore intermedio in diminuzione determinato in punti commisurati alla valutazione assegnata dalla commissione esaminatrice. Non verrà assegnato alcun punteggio qualora non si è in possesso di alcune requisito.
- 5) In caso di parità di punteggio tra più soggetti partecipanti alla gara, si procede alla valutazione di ulteriori dimensioni qualitative, i cui criteri sono di seguito descritti:
  - a) in relazione all'esigenza di garantire la continuità dei rapporti con l'utenza, a parità di punteggio ha precedenza l'attuale e/o ultimo incaricato del servizio che abbia eventualmente concorso;
  - b) in subordine al punto precedente e in relazione all'esigenza di garantire la qualità dell'esecuzione del servizio/intervento, ha precedenza il partecipante che ha raggiunto il miglior punteggio nella dimensione qualità;
  - c) in subordine al punto precedente, la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge.

- 6) L'Ente appaltante si riserva comunque la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.
- 7) L'attribuzione del punteggio sarà effettuata previa eventuale verifica dell'offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 13 – Attività di vigilanza e controllo**

- 1) In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del soggetto affidatario del servizio a livello di Ambito Territoriale. Alle attività di vigilanza e controllo provvede l'Ufficio di Piano, quando trattasi di servizi a valenza di Ambito e a gestione associata, o l'ufficio servizi sociali di ciascun Comune quando trattasi di servizi, a valenza di Ambito di cui ogni ente conserva la titolarità. A tal fine, l'Ambito può avvalersi degli uffici tecnici dei comuni aderenti o per i controlli sanitari degli uffici della competente ASL.
- 2) Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno definite nel contratto stipulato tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento regionale.
- 3) Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità dell'erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale.
- 4) Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenza semestrale.
- 5) I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.
- 6) Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo, l'Ambito Territoriale istituisce una Commissione mista, comprendente le rappresentanze degli utenti, per tipologia di servizio, le rappresentanze territoriali delle associazioni di consumatori e delle Organizzazioni Sindacali.

#### **Art. 14 – Sistema di qualità**

- 1) Con successivo atto si individueranno appositi criteri per la verifica ed il monitoraggio della qualità, in tutte le sue dimensioni, nonché della efficacia ed efficienza dei servizi offerti. A tal fine si garantirà la partecipazione al processo di verifica dei cittadini e degli utenti, in **forma singola e/o** attraverso le loro associazioni di rappresentanza (Associazioni dei consumatori e di tutela dei diritti, Sindacati maggiormente rappresentativi, Patronati, il Forum del terzo Settore i Centri di servizio di Volontariato ecc.).

#### **Art. 15 – Istruttoria pubblica per la coprogettazione**

- 1) L'Ambito territoriale, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio, adeguandolo all'emersione di nuove domande e servizi sociali, può indire, ai sensi dell'art. 56 della L. R. n.19/2006 e dell'art. 24 del R. R. n. 4/2007 e ss.mm. e ii., istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità.
- 2) Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi e interventi diversi da quelli specificamente previsti dalla L. R. n. 19/2006 e dal R. R. n. 4/2007 e ss.mm. e ii., per i quali risulta oggettivamente

complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico-operativa e le esigenze finanziarie. (*Dialogo competitivo. Rif. articolo n. 58 del Nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 163/2006*).

- 3) Il ricorso all'istruttoria pubblica per la coprogettazione è ammesso per importi al netto dell' IVA inferiori agli importi stabiliti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici per i "contratti di rilevanza comunitaria", di cui art. 28 del D.lgs. n. 163/2006.
- 4) Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti del Terzo settore, di cui all'art. 19, comma 3, della L.R. 19/2006, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
  - b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;
  - c) presenza di sedi operative nel territorio dell'ambito oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa;
  - d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;
  - e) presenza, all'interno della struttura organizzativa del soggetto, di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare;
  - f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali ed assicurative di tutti gli operatori;
  - g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate;
- 5) Le istruttorie pubbliche di coprogettazione si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato, per quanto non previsto dal presente Regolamento dalle previsioni normative e regolamentari vigenti.
- 6) L'Ambito Territoriale garantisce, in ogni caso, i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.
- 7) Una volta valutata l'opportunità di indire un'istruttoria pubblica di coprogettazione, l'Ambito territoriale ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa.
- 8) L'avviso pubblico dovrà contenere:
  - a) le indicazioni sui requisiti di ammissibilità dei soggetti alla procedura;
  - b) le condizioni, i contenuti, gli obiettivi e le finalità dell'iniziativa da realizzare, le risorse disponibili;
  - c) le modalità di partecipazione e di presentazione delle proposte progettuali, i termini e le scadenze;
  - d) le modalità di sviluppo dell'istruttoria pubblica;
  - e) i criteri di valutazione dell'offerta;
  - f) tutte le altre informazioni necessarie secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici.
- 9) L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali l'Ambito territoriale definisce forme e modalità di collaborazione con i soggetti individuati, attraverso stipula di convenzione.

### **Art. 16 – Concessione di servizi**

- 1) Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali l'Ambito può affidarne la gestione tramite la concessione di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
- 2) La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste nel diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in uso di strutture e attrezzature idonee alla gestione del servizio.
- 3) La determinazione di un prezzo, che eventualmente accompagni la concessione del servizio *competete all'Ambito, che vi provvede tramite l'Ufficio di Piano*, in relazione alle caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio, nel rispetto delle indicazioni della L. R. e del presente regolamento. Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui con la concessione si imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa, comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza dell'Ambito, nel rispetto della normativa vigente.
- 4) Possono gestire servizi con la modalità della concessione prevista dal presente articolo i soggetti di cui all'art. 19, comma 3, della L. R. 19/06 e ss.mm. e ii., che presentino organizzazione d'impresa, come indicati all'art. 2 del presente regolamento e gli altri soggetti privati costituiti in forma di impresa, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione negli appositi *registri di impresa e/o negli albi regionali*, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
  - b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della concessione;
  - c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni del servizio da affidare in concessione;
  - d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto della concessione;
  - e) presenza delle figure professionali, operative all'interno dell'impresa, previste per l'espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento;
  - f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
  - g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.
- 5) Per la individuazione del soggetto concessionario, l'Ambito utilizza una procedura ristretta, invitando alla partecipazione almeno cinque soggetti concorrenti, tra quelli indicati al comma 5 del presente articolo, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione.
- 6) Nella determinazione dei criteri selettivi delle offerte relative alla gestione del servizio, l'Ambito utilizza le indicazioni di cui all'art. 11 del presente regolamento, fatta eccezione che per il prezzo.

### **Art. 17 – Inadempimento contrattuale**

- 1) Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, il Comune si avvale

degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.

- 2) Nel caso in cui invece per ragioni da imputare al soggetto affidatario non vengano rispettati i termini di pagamento delle fatture per la prestazione effettuata, alla ditta assegnataria verranno riconosciuti oltre al capitale, gli interessi per ritardato pagamento come per legge.

#### **Art. 18 – Tutela dei dati personali**

Ogni trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### **Art. 19 – Norma di rinvio**

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

#### **Art. 20 – Entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento unico di ambito per l'affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di cui all'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, conseguente alla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio del Comune capofila di Troia, ai sensi dell'art.8 della Convenzione per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali (ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000).
- 2) Dalla data della sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.